Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2435

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA e BAROZZINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2016

Modifica dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 1 della Costituzione della Repubblica, il cuore dell'ordinamento costituzionale italiano, recita: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Evidente, dunque, la profonda connessione che i padri costituenti hanno voluto stabilire tra le modalità di esercizio della sovranità e i cittadini, sulla base delle cui scelte devono necessariamente muoversi coloro che ne rimangono, esclusivamente, i rappresentanti.

Una riflessione che si manifesta in modo ancor più rafforzato qualora il rapporto che lega le istituzioni agli elettori sia diretto, come nel caso dei sindaci dei comuni, per i quali l'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha disposto, appunto, l'elezione diretta a suffragio universale.

Appare altamente opinabile, dunque, l'attuale vigenza di disposizioni che ledono in modo profondo tale connessione tra cittadini e organo di governo comunale, attribuendo la scelta di scindere questo rapporto non agli elettori, al sindaco stesso o al normale funzionamento degli organismi democratici, ma a «dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia».

Tale disposizione ha dimostrato tutta la sua portata nelle vicende che hanno coinvolto l'amministrazione di Roma nell'ottobre del 2015, quando le dimissioni della maggioranza più uno dei consiglieri comunali hanno condotto allo scioglimento del consiglio stesso senza che alcuna procedura democratica venisse rispettata. In tale caso, infatti, non è risultato leso il rapporto tra il sindaco e il consiglio comunale, tra gli organi rappresentativi, dunque, della volontà popolare; ciò che è risultata compromessa è stata la capacità di gestire una situazione, indubbiamente complessa, da parte del partito di maggioranza di cui il sindaco stesso era esponente.

Qualora infatti a risultare leso in modo irrecuperabile fosse stato il rapporto tra consiglio comunale e sindaco, è evidente come il luogo per rendere manifesta tale lesione e assumere le decisioni del caso avrebbe dovuto essere l'aula consiliare, attraverso la presentazione di una mozione di sfiducia e del conseguente dibattito in assemblea capitolina.

Lo strumento delle dimissioni dei consiglieri ha, invece, reso l'amministrazione della capitale d'Italia un palcoscenico in cui mettere in atto una resa dei conti tutta interna al partito di maggioranza, in totale spregio alle decisioni assunte dai cittadini e al funzionamento democratico. Un evento che ha provocato un *vulnus* profondo tra elettori e istituzioni, ancora oggi difficile da risanare, che rischia di aumentare in modo esponenziale il numero degli astenuti a causa della rottura del legame fiduciario con i propri rappresentati.

Per questo motivo appare necessaria l'abrogazione, di cui l'articolo unico di questo disegno di legge si fa promotore, della suddetta norma del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (cosiddetto testo unico enti locali), che pre-

vede lo scioglimento del consiglio comunale tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a causa delle «dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 3) è abrogato.

€ 1,00